



COMUNITA' della PAGANELLA

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

Regolamento per la Erogazione di Contributi, Sovvenzioni ed altre Agevolazioni

ART. 1

Finalità

1. Con il presente Regolamento la Comunità della Paganella, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità e le forme di garanzia stabilite per la erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dalla legge provinciale n. 23/1992 e ss.mm., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento dell'utilità sociale, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Tutte le iniziative finanziate dalla Comunità della Paganella, oltre a rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dovranno rispettare le funzioni della Comunità e dovranno essere a vantaggio della Popolazione della Comunità o comunque a carattere sovracomunale.

ART. 2

Settori d'Intervento

1. I settori per i quali la Comunità può effettuare la erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 e nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti:

a) Attività del volontariato sociale

- Sostegno ad enti ed associazioni che operano come volontariato nel settore sociale e dell'assistenza a favore di persone in stato di bisogno, a supporto dei servizi sociali istituzionali, per garantire servizi di utilità collettiva sul territorio della Comunità;

b) Attività culturali ed educative

- Concessione di contributi a favore di soggetti che organizzano attività di promozione culturale ed educativa a vantaggio della comunità locale;
- Attività culturali e didattiche organizzate a vantaggio della Comunità locale da istituzioni scolastiche o a favore di queste;

c) Attività sportive e ricreative del tempo libero

- Promozione della pratica dello sport dilettantistico;

- Attività sportive amatoriali e attività fisico-motorie del tempo libero;
- Manifestazioni sportive di particolare rilevanza;

d) Sviluppo economico e turistico

- Manifestazioni tese ad incrementare lo sviluppo economico e/o turistico dell'Altopiano della Paganella;
- Concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne ed esposizioni, in particolare per la promozione e pubblicizzazione di iniziative/prodotti locali;

e) Tutela dei valori ambientali

- Sostegno per manifestazioni, iniziative ed attività tese a diffondere sul territorio della Comunità la cultura ecologica del rispetto della natura, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

2. Gli interventi della Comunità ai sensi del presente articolo possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, nonché attraverso la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, strutture e attrezzature della Comunità.

ART. 3
Soggetti Ammessi

1. La concessione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni può essere disposta dalla Comunità a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione della Comunità;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni a carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività sul territorio della Comunità prevalentemente a fini non di lucro;
 - c) di associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione della Comunità o che comunque organizzano manifestazioni a carattere sovracomunale.

ART. 4
Presentazione Domande per Attività ordinaria di Gestione
Criteri di Accoglimento

1. Gli enti pubblici ed i soggetti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, devono presentare domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui la stessa attività si riferisce.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o responsabile dell'ente o associazione richiedente, dovranno contenere:
 - a) l'indicazione dei requisiti posseduti;
 - b) la relazione descrittiva del programma di attività annuale oggetto della richiesta di contributo;
 - c) la finalità per la quale l'intervento è richiesto;
 - d) copia del bilancio di previsione;
 - e) rendiconto della gestione dell'esercizio precedente qualora l'ente o associazione abbia beneficiato, nello stesso esercizio, del concorso finanziario della Comunità;
 - f) la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm.;
3. L'Organo esecutivo della Comunità, nel determinare la misura dell'intervento finanziario, deve tenere conto dei seguenti parametri:
 - a) il numero dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
 - b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche in riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dalla Comunità in settori di attività analoghi;
 - c) l'attività programmata dal soggetto richiedente, il grado di raggiungimento degli obiettivi ed i risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
 - d) la mancanza di finalità di lucro;
 - e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del precedente comma 2 dell'art.4.
4. L'erogazione del contributo finanziario avrà luogo con le seguenti modalità:
 - per il 75% entro il primo quadrimestre dell'esercizio al quale si riferisce l'attività ammessa a contributo;
 - per il 25%, a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione della seguente documentazione:
 - a) relazione dell'attività ammessa a contributo;
 - b) rendiconto della gestione dell'esercizio cui si riferisce l'attività annuale ammessa a contributo;
 - c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
 - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale del 4% in base a DPR 600/73; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.

5. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per la attività ordinaria annuale e comunque con il limite massimo del contributo assegnato.
6. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 5

Presentazione domande per singole manifestazioni, progetti e/o iniziative. Criteri di Accoglimento

1. Gli enti pubblici ed i soggetti privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione di specifiche manifestazioni, iniziative, progetti a vantaggio della popolazione della Comunità o comunque a carattere sovracomunale, devono presentare domanda di norma prima dello svolgimento della manifestazione e, comunque, entro il 30 novembre dell'anno di svolgimento.
2. Le domande sottoscritte dal legale rappresentante o responsabile dell'ente o associazione richiedente, dovranno contenere:
 - a) il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - b) la precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata;
 - c) il preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
3. L'Organo esecutivo della Comunità nel determinare la misura dell'intervento finanziario, deve tenere conto dei seguenti parametri:
 - a) criterio dell'importanza delle iniziative ed attività, relativamente ai soggetti coinvolti per numero e per tipo, alle caratteristiche, alla diffusione, all'interesse suscitato, alla valenza sovracomunale, ai benefici diretti e al contributo qualificante che ne deriva;
 - b) criterio di valutazione complessiva dell'ammontare del contributo richiesto, in relazione alle opportunità di reperimento di fonti alternative di finanziamento, attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati;
 - c) criterio della storicità dei contributi concessi nei precedenti anni, preferendo un criterio di rotazione dei contributi concessi;
 - d) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche in riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dalla Comunità, nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
 - e) la mancanza di finalità di lucro;
 - f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del precedente comma 2 dell'art 5.
4. L'erogazione dei contributi finanziari avverrà, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di concessione del contributo e dopo la presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività ammessa a contributo;
 - b) rendiconto finanziario (elencazione delle voci di entrata e uscita) dell'iniziativa, progetto o manifestazione;
 - c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
 - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale del 4% in base a DPR 600/73; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.
5. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre la Comunità, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette, dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano volontariamente ad esse, nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o messi gratuitamente a disposizione dello stesso dalla Comunità o da altri enti pubblici o privati.
6. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'iniziativa, progetto e/o manifestazione, e comunque con il limite massimo del contributo assegnato.
7. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 6 **Responsabilità della Comunità**

- 1. La Comunità rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 2. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
- 3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 7
Patrocinio della Comunità

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività o per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso della Comunità.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Comunità.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
4. Il patrocinio concesso dalla Comunità deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 8
Interventi straordinari

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio dell'Altopiano della Paganella e per le quali l'Organo esecutivo ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento della Comunità, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART. 9
Disposizioni finali e transitorie

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento, il termine per la presentazione delle domande di contributo a sostegno dell'attività ordinaria programmata da enti pubblici, soggetti privati, associazioni e comitati per l'anno 2011 scade il 30 maggio 2011.